



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 173 del 21 febbraio 2018

Fascicolo UVCS n. 3845/2017

Oggetto: Affidamento della conduzione e produzione delle puntate della trasmissione "*Che Tempo che fa*" – RAI S.p.a.

Il Consiglio

nell'adunanza del 21 febbraio 2018;

Visto l'articolo 19, comma 2, del d.l. 24.6.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 11.8.2014 secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;

Visto il d. lgs. n. 50 del 18.4.2016 e successive modificazioni;

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza centrali di committenza e concessioni di servizi,

Considerato in fatto

Con nota prot. n. 89644 del 10.7.2017 l'Autorità, a seguito di esposto dell'on Michele Anzaldi, segretario della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha chiesto alla Rai S.p.A., in persona del Presidente p.t. del C.d.A., informazioni sulle modalità di affidamento dei servizi di produzione delle puntate della trasmissione "*Che Tempo che fa*", anche tenendo presenti alcune notizie di stampa riguardanti il rinnovo del contratto del conduttore Fabio Fazio (nel prosieguo anche "Artista"), dopo la sua scadenza intervenuta il 30.6.2017.

L'Azienda Rai ha dato puntuale riscontro alla richiesta di informazioni dell'Autorità, giusta memoria acquisita il 31.7.2017 e successiva integrazione dell'8.8.2017, nella quale ha dedotto, in sintesi e per quanto qui di interesse, che alla data del 30.6.2017 è scaduto il contratto di collaborazione autonoma con l'Artista, avente ad oggetto, tra l'altro, le prestazioni di quest'ultimo in qualità di autore e conduttore di programmi, senza alcuna previsione di rinnovo tacito, rappresentando che del Format del Programma, ideato e detenuto dall'Artista sin dalla prima edizione del programma (2003), lo stesso ne ha potuto disporre nel modo ritenuto più opportuno, a suo insindacabile ed incompressibile giudizio.

Nel riscontro Rai del 31.7.2017 viene precisato, altresì, che il contratto scaduto non prevedeva la titolarità in capo alla Rai dei diritti sul Format e, conseguentemente, a partire dalla stagione televisiva 2017/2018, l'Artista avrebbe potuto disporre legittimamente e liberamente dei diritti esclusivi di sfruttamento economico e commerciale a favore di terzi, ivi inclusi eventuali "*competitors*" Rai.

In data 23.6.2017 è stato quindi stipulato un contratto preliminare tra la Rai e l'Artista, cui ha fatto seguito in data 28.7.2017 il contratto definitivo, mediante i quali è stato convenuto tra le parti, oltre alle prestazioni in qualità di conduttore, che l'Artista autoprodurrà da sé il Programma attraverso la costituzione di una società alla quale egli cederà i diritti esclusivi del Format.

Dal contratto n. 19630 del 28.7.2017 allegato alla citata memoria emerge che il compenso annuo pattuito per n. ...**(omissis)** puntate, al lordo delle ritenute di legge, con l'Artista Fabio Fazio ammonta ad euro **(omissis)** annui per l'opera artistica e professionale, senza vincolo di subordinazione, in qualità di conduttore, autore testi/consulente artistico-autorale, direttore artistico, per un arco temporale di complessivi n. 4 anni (2017-2021), della trasmissione "*Che Tempo che fa*" da mandare in onda su RAI1 anziché su RAI3 come nelle precedenti edizioni del programma.

La RAI comunica inoltre l'ammontare dei costi di produzione per la realizzazione della trasmissione con appalto parziale e per lo sfruttamento del Format, contrattualizzati con la Soc. L'Officina S.r.l. in forma definitiva nel settembre 2017 sulla base di parametri di costo definiti nel contratto preliminare stipulato con l'Artista del giugno 2017, ammontanti in complessivi € ...**(omissis)**/annui ...**(omissis)**, ed € ... **(omissis)** annui per la durata contrattuale... **(omissis)**.

Oltre a tali costi contrattualizzati con l'Artista e con la Soc. L'Officina, la RAI rappresenta l'entità degli altri costi a carico della stessa assunti per la messa in onda del programma quali i costi esterni di rete (scenografia, regia, redazione, acquisito diritti filmati e foto), quantificati in euro ...**(omissis)**/annui, e quelli esterni/interni di produzione (utilizzo e allestimento studio, costumi e trucco, riprese interne audio-video, collegamenti e servizi in esterna, attività post produzione), pari ad euro ...**(omissis)**/annui.

L'entità complessiva dei costi assunti direttamente da RAI ad integrazione dell'appalto "parziale" affidato ammontano pertanto ad € ...**(omissis)** annui.

Alla luce dei dati forniti la programmazione della trasmissione "Che tempo che fa" sulla rete ammiraglia della RAI presenta un costo complessivo annuo di € ...**(omissis)** a fronte di ricavi annui stimati pari ad € ...**(omissis)**. La precedente programmazione su RAI 3 nel periodo 2014-2016 ha fatto registrare costi complessivi annui per la sola prima serata pari ad € ... **(omissis)** a fronte di ricavi complessivi annui per il totale delle puntate trasmesse pari ad € ...**(omissis)**.

L'Autorità, ritenuto che dagli atti prodotti in allegato alla prima memoria Rai non fosse possibile evincere i criteri di valutazione dei corrispettivi previsti per le varie prestazioni richieste, né le modalità di verifica dei prescritti requisiti espletate dall'Azienda nei confronti della società appositamente costituita per la cessione del Format e per la produzione del programma (L'Officina S.r.l.), e ritenuto che fosse necessario acquisire più puntuali informazioni sulle attività di contrattazione dell'appalto di produzione, ha formalizzato in data 30.8.2017 la comunicazione di avvio del procedimento.

In riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento è pervenuta in data 29.9.2017 la memoria RAI del 29.9.2017 corredata dalla documentazione di supporto, nella quale sono stati esplicitati i criteri che hanno condotto alla definizione dei corrispettivi contrattualizzati, la variazione dei costi intervenuta rispetto al precedente contratto scaduto il 30.6.2017 e la relativa diversa articolazione, i ricavi stimati in relazione ai livelli di *audience* attesi, le verifiche effettuate da RAI sui requisiti della Soc. L'Officina S.r.l., le misure adottate in materia di trasparenza e pubblicità relativamente ai corrispettivi erogati all'Artista ed alla Soc. L'Officina.

Dall'esame della documentazione in atti è stato possibile ricostruire un quadro economico di raffronto tra le voci di costo sostenute dalla RAI per la trasmissione "*Che Tempo che fa*" nell'ambito del contratto scaduto il 30.6.2017 e quelle da ultimo contrattualizzate attraverso i contratti definitivi stipulati dapprima con l'Artista Fazio e, successivamente, con la Soc. L'Officina S.r.l., entrambi coerenti con i precedenti negozi preliminari.

Nella successiva tabella riepilogativa vengono riassunti i dati forniti dalla RAI relativamente ai costi rilevati nella pregressa stagione televisiva in onda su RAI3 nel periodo 2014/2016, ai costi stimati in sede di contrattazione preliminare per la medesima trasmissione su RAI1 (edizioni 2017/2021) ed, infine, a quelli contrattualizzati nei contratti definitivi stipulati con l'Artista e con la Soc. L'Officina S.r.l., nonché dei ricavi presunti e delle aspettative di ascolto ad essi associate.

(Omissis tabella costi contratti- ricavi stimati)

In sede istruttoria, al fine di approfondire alcuni aspetti specifici volti ad accertare il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza degli affidamenti in argomento, è stata convocata un'audizione davanti all'Ufficio che ha avuto luogo il 7.12.2017 alla presenza del Direttore di RAI1 alla data di sottoscrizione dei contratti in oggetto (oggi Direttore RAI2), del Direttore dell'Ufficio Finanziario (Chief Financial Officer), del Direttore Risorse Televisive e del Direttore Affari Legali e Societari, assistiti da un consulente legale.

I chiarimenti forniti in sede di audizione, unitamente ai documenti prodotti in ordine alle verifiche dei requisiti espletate, hanno consentito di completare il quadro di informazioni necessarie alla definizione della fase istruttoria.

È stato, infatti, possibile comprendere in dettaglio le cause che hanno comportato lo scostamento in aumento dei costi diretti ed indiretti assunti rispetto a quanto previsto nelle pregresse edizioni del programma, nonché alcune criticità di profilo economico in merito alle ipotesi di ricavo assunte dall'Azienda televisiva.

In tale sede è stato precisato da RAI come l'idea di portare l'artista Fazio su RAI1, che ha avuto origine in occasione della definizione dei palinsesti RAI, ha voluto coniugare valutazioni di ordine strategico correlate alla opportunità di ampliare e variare la platea di ascolto della trasmissione, anche mediante opportune variazioni dell'articolazione di contenuti della trasmissione, con valutazioni di ordine economico prevedendone la programmazione in prima e seconda serata.

Tali fasce orarie risultano essere quelle di maggiore ascolto ma anche di maggior costo per la RAI laddove la stessa concentra una programmazione di fiction per 4 serate/settimana che assorbono risorse e costi pari mediamente, con esclusione dei top di gamma, a circa € ...(omissis) euro (costo pieno/industriale) e gli altri intrattenimenti tipici trasmessi sulla medesima rete richiedenti comunque risorse economiche ingenti dell'ordine di oltre € ...(omissis) per puntata.

Il programma "Che Tempo che fa" ha infatti secondo RAI un profilo di costo molto diverso, posto che in prima serata il costo della puntata ammonta a circa € ...(omissis) euro per una durata fra le tre e le quattro ore rispetto alla durata media di due ore di una fiction.

È stato poi chiarito che i tempi previsti per la pianificazione ed allestimento dei palinsesti (settembre-maggio) e le correlate scadenze hanno comportato una accelerazione delle attività di RAI1 finalizzate alla negoziazione con l'Artista e con L'Officina S.r.l., tenuto conto anche delle dinamiche di mercato e della calendarizzazione compressa delle decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione RAI e della presentazione dei palinsesti al mercato pubblicitario che si colloca generalmente tra la fine di giugno e l'inizio di luglio.

Pertanto, prima della presentazione dei palinsesti, che quest'anno è avvenuta il 28 giugno a Milano e il 4 luglio a Roma, RAI ha dovuto compiere tutta una serie di attività propedeutiche, al fine di sottoporre i palinsesti stessi all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta utile del 23.6.2017.

La tempistica e le modalità dei contratti stipulati dalla Rai per la realizzazione del programma si collocano pertanto in un contesto che ha risentito, secondo quanto dedotto da RAI in sede di audizione, da una parte, delle scadenze prefissate per i palinsesti e, per altra parte, dell'entrata in vigore della L. n. 198 del 26.10.2016 di riforma del sistema dell'editoria recante l'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e le deleghe al governo per la ridefinizione del settore, in

vigore dal 15 novembre 2016 (Gazzetta ufficiale n. 255 del 31.10.2016) relativa ai tetti ai compensi fissati dalla stessa necessitante specifici approfondimenti relativamente alle figure artistiche operanti per l'Azienda.

Infatti, solo dopo i chiarimenti contenuti nel parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, trasmesso a RAI dal Ministero per lo Sviluppo Economico nel mese di aprile 2017, che evidenziava la necessità di definire una *policy* di autoregolamentazione RAI per disciplinare l'applicazione della suddetta normativa in deroga ai tetti economici fissati dalla medesima legge, l'Azienda ha potuto definire una policy aziendale nella seduta del CdA del 14.6.2017, ossia due settimane prima della presentazione dei palinsesti. In tale documento è stata prevista l'esclusione delle prestazioni artistiche dal tetto dei compensi di € 240.000 previsti dalla richiamata legge applicandosi lo stesso invece ai dipendenti e collaboratori dell'Azienda. In tale sede è stato inoltre espressa dal CdA, in forma peraltro non vincolante, l'opportunità di prevedere un possibile taglio del **...(omissis)** % dei compensi erogati a favore degli artisti operanti per la RAI.

Essa ha sottolineato in sede di audizione come tale ultima previsione non potesse essere vincolante dovendo l'Azienda confrontarsi con un mercato di artisti contendibili con *competitors* privati operanti senza specifici vincoli normativi in materia di compensi erogabili a favore degli artisti.

L'azienda RAI ha inoltre evidenziato che l'Artista aveva manifestato la sua inderogabile volontà di cedere la titolarità del Format ad una società da lui stesso costituita, rimarcando che quando la titolarità di un Format è in capo ad una società, questa(nel caso di specie L'Officina S.r.l.), di regola, subordina la cessione dei diritti del Format all'affidamento della produzione del programma.

La RAI ha precisato in sede di audizione l'importanza di garantirsi l'acquisizione del Format, evitando che emittenti concorrenti potessero acquisirlo da Fazio e, conseguentemente, ha ritenuto di impegnarsi per l'acquisizione delle attività di produzione del programma affidando il relativo appalto alla Soc. L'Officina S.r.l. per la prima stagione televisiva, riservandosi di modificare nel corso della durata quadriennale del contratto le modalità e le condizioni di approvvigionamento di tale servizio.

In altri termini, l'obiettivo primario dell'Azienda RAI è stato, nella fase di contrattazione preliminare, avere la meglio sulla concorrenza, essendo in quel momento oggetto di interesse da parte di altro competitor privato, scongiurando il rischio di perdere la prestazione dell'artista che, per l'elevata sua professionalità e popolarità riscossa nel pubblico, costituiva un elemento di valorizzazione delle trasmissioni di RAI1.

Secondo RAI S.p.A. il costo complessivo dell'appalto Endemol, precedente soggetto produttore del programma, e dell'appalto con L'Officina non sarebbe confrontabile per varie ragioni quali il diverso perimetro dei progetti oggetto dei due contratti di appalto (in quello di Endemol era compresa solo la prima serata su RaiTre, mentre in quello con L'Officina è compresa, oltre alla prima serata, anche la seconda serata su RaiUno) alcuni costi relativi a prestazioni artistiche che nella precedente edizione erano sostenuti da Rai mentre nel nuovo contratto sono sostenuti direttamente dall'appaltatrice che ha inteso in tal modo tutelare l'integrità artistico-editoriale del Format ed infine il passaggio della trasmissione da RaiTre a RaiUno che avrebbe comportato, pur nel rispetto dell'identità del Format, un adeguamento del cachet degli autori e del cast fisso, un arricchimento della voce ospiti e, più in generale, del modello produttivo al fine di adeguarlo alle esigenze della Rete Ammiraglia.

Le predette decisioni sono state prese da RAI nella consapevolezza che comunque l'intero budget dell'appalto sarebbe stato sottoposto, come di consueto prima della sua realizzazione, alla duplice valutazione indipendente da parte di una società esterna di monitoraggio e della Struttura Rai Risorse artistiche e, successivamente alla sua produzione, ad una rendicontazione finale con recupero del *saving* ovvero degli scostamenti in diminuzione dei costi. Inoltre convincimento di RAI è rappresentato dal fatto che l'aumento dei costi da sostenere per il passaggio della trasmissione da RAI3 a RAI1 avrebbe

determinato un aumento più che proporzionale degli ascolti con conseguente riduzione del costo ascolto.

RAI, inoltre, ha inteso precisare che il passaggio dal precedente contratto stipulato con l'Artista, scaduto il 30.6.2017, al nuovo contratto deve intendersi in continuità tra i due assetti contrattuali e che i nuovi contratti definitivi avrebbe comportato un risparmio di euro ...(omissis) rispetto al tetto massimo previsto nel contratto preliminare.

.....(omissis).

Per quanto riguarda poi le verifiche di rito sui prescritti requisiti del contraente, RAI ha precisato in audizione che sono state eseguite tutte le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti ex art. 80 del Codice, comprovando tale affermazione con la documentazione probante le verifiche eseguite e il buon esito delle stesse.

Ritenuto in diritto

In via preliminare si evidenzia l'opportunità di concludere l'attività di vigilanza con l'emissione di una delibera, senza previa contestazione delle risultanze istruttorie (CRI) alla Rai, in quanto la lunga interlocuzione, snodatasi nel corso del tempo, anche attraverso una completa e diffusa audizione e l'invio di una ulteriore memoria da parte della Rai S.p.a, ha consentito a questa ultima di poter esporre compiutamente tutte le ragioni a sostegno della scelta contrattuale fatta. Una contestazione delle risultanze istruttorie, in altri termini, null'altro sarebbe che un mero passaggio formale, inutile ed in contrasto con l'esigenza di economia procedimentale, null'altro potendo aggiungere l'azienda radiotelevisiva pubblica a tutto quanto già evidenziato con dovizia di argomenti.

Sempre in via preliminare, l'Autorità ribadisce la propria competenza ad occuparsi del contratto stipulato dall'azienda pubblica, in quanto esso, pur rientrando nel *genus* dei contratti esclusi ex art. 17, comma 1, lett. b) del d.lgs n. 50 del 2016 (codice dei contratti), è certamente sottoposto al rispetto dei principi di cui all'art. 4 del medesimo d.lgs e cioè ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

Si tratta di principi il cui rispetto può essere valutato dall'Autorità, in sede di attività di vigilanza, ai sensi dell'art. 213 comma 1 del codice in questione.

Ed è proprio l'applicabilità dei principi del codice dei contratti che consente di rilevare una prima duplice anomalia, di tipo squisitamente formale, nella attività svolta per la scelta del contraente.

In particolare, risulta con l'artista essere stato sottoscritto un contratto preliminare, istituito questo non previsto e non ammesso nel caso di contratti da stipularsi nel rispetto anche delle regole del Codice dei contratti, anche quando si tratti di contratti esclusi che comunque restano subordinati ai principi generali della contrattualistica pubblica.

In secondo luogo, circostanza ancora più anomala nella logica dei contratti pubblici, il contratto è stato sottoscritto da una persona fisica che ha assunto il ruolo di una sorta di garante, in qualità di socio di una persona giuridica che non era ancora nemmeno costituita al momento della stipula del preliminare.

Tale modus operandi sembrerebbe, inoltre, in possibile contrasto con le recenti istruzioni interne per l'affidamento dei contratti esclusi ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 adottate da RAI, laddove viene stabilito che *"il rapporto di esclusiva fra la figura artistica "essenziale" e l'Operatore economico (n.d.r. con il quale viene attivata la trattativa diretta) deve avere ad oggetto la generalità delle specifiche prestazioni artistiche della figura artistica essenziale nel settore radiotelevisivo (es. tutte le prestazioni autoriali di un determinato autore ovvero tutte le prestazioni audio/video di un determinato conduttore nel settore radiotelevisivo ai fini della realizzazione di più programmi) e deve essere formalizzato prima della data di inizio della trattativa diretta fra l'Operatore economico e RAI, analogamente al contratto relativo all'acquisizione, da parte dell'Operatore economico, dei diritti esclusivi di proprietà intellettuale/ sfruttamento economico su elementi artistici necessari per la realizzazione del programma"*

Nel caso in esame le condizioni sembrano formalmente rispettate in quanto il contratto con L'Officina risulta effettivamente stipulato (7.9.2017) a seguito del consolidarsi delle previste condizioni (12.7.2017) ma a ben vedere si tratta di un contratto che altro non è che la formalizzazione di patti e condizioni negoziati precedentemente con diverso soggetto che ha assunto il ruolo di garante nei confronti di una persona giuridica non ancora esistente.

Con riferimento al contratto definitivamente stipulato, si è accertata la corretta verifica, da parte della RAI, del possesso dei requisiti in capo all'artista ed alla società L'Officina.

Qualche perplessità emerge anche dall'esame del contratto sotto il diverso e sostanziale profilo della valutazione della sua economicità.

La completa ed esaustiva istruttoria svolta, anche grazie alla piena e leale collaborazione della RAI, ha permesso di accertare che il costo complessivo annuo stimato della trasmissione ammonterà per il primo anno di contratto ad euro ...**(omissis)** a fronte di ricavi pubblicitari annui stimati in complessivi euro ...**(omissis)**, associati a livello preventivo a soglie di *share* atteso del ...**(omissis)**% per la prima serata (20,10-22,30) e del ...**(omissis)**% per la seconda serata (22,30-0,00).

Le stime effettuate dalla RAI, a fronte di costi certi e contrattualizzati senza particolari alee, presentano ricavi pubblicitari stimati, però, sulla base di risultati di ascolto che rappresentano obiettivi da raggiungere ma che potrebbero subire variazioni significative in caso di variazioni di *share* che dovessero essere registrate nel corso dell'intera programmazione.

Infatti, in caso di mancato raggiungimento degli attesi livelli di *audience*, RAI Pubblicità dovrà presumibilmente compensare il maggior prezzo sostenuto dagli inserzionisti nell'aspettativa del raggiungimento dell'ascolto previsto, producendo conseguentemente una riduzione degli effettivi ricavi prodotti dalla trasmissione.

A tale possibilità si deve aggiungere l'effetto dei cd. "Tetti pubblicitari" vigenti che obbligano al rispetto di una programmazione pubblicitaria massima settimanale sulle tre reti pari al 4% a fronte di una programmazione massima oraria sulla singola rete pari al 12%. Nel caso in questione, considerata l'elevata presenza di inserzioni pubblicitarie nel corso della trasmissione prossima ai valori massimi orari ammissibili sulla singola rete, essa potrà indurre una riduzione dei ricavi attesi per effetto della corrispondente riduzione degli spazi pubblicitari disponibili sulle altre reti onde poter rispettare il tetto pubblicitario settimanale complessivo fissato dalla norma.

Tale costi non risultano oggi ancora quantificabili né risultano stime approssimative che RAI possa oggi esibire, come confermato dalla stessa in sede di audizione, essendo tale valutazione effettuabile esclusivamente a consuntivo da parte di RAI Pubblicità, società del gruppo che cura la gestione degli spazi pubblicitari.

Sul punto, secondo quanto rappresentato dall'Azienda in sede di audizione, viene evidenziato come RAI Pubblicità venda "fasce orarie" e che le oscillazioni di *share* sono tollerate dagli inserzionisti entro certi margini, che normalmente si assesterebbero intorno ai ...**(omissis)** punti percentuali, dato questo successivamente rettificato da RAI in ...**(omissis)** punti percentuali.

In base a quanto ad oggi accertato, sulla base dei dati di *audience* disponibili, dopo la programmazione di 10 delle 32 trasmissioni previste, escludendo la prima puntata dove gli obiettivi di *share* sono stati raggiunti e superati, in tutte le altre puntate lo scostamento di *share* (ascolto effettivo rispetto a quello atteso) sembra essersi assestato su percentuali superiori al ...**(omissis)** %, con il rischio quindi di una possibile sovrastima dei ricavi ipotizzati.

Del resto, sulla base di dati sempre comunicati dalla RAI, risulta che anche la pregressa edizione televisiva della trasmissione, andata in onda su RAI 3, aveva generato a consuntivo**(omissis)**.

E' un possibile elemento di criticità del contratto, che non può essere giustificato (come ha fatto l'azienda) soltanto con scelte connesse alla tempistica dei palinsesti, estremamente rapida e concentrata

in poche settimane, tali da condizionare le attività propedeutiche alla stipulazione dei contratti RAI per la realizzazione della trasmissione; pur ritenendo fondate tali giustificazioni, esse non appaiono sufficienti a derogare ai principi che devono governare anche gli approvvigionamenti nel settore dei contratti esclusi da parte di quella che resta un'azienda pubblica.

E' opportuno quindi su tali criticità richiamare all'attenzione della RAI, anche dando atto della scelta molto opportuna già assunta dai vertici dell'azienda pubblica di affidare la produzione della trasmissione per ...**(omissis)**, riservandosi, quindi, di porre in essere, se necessarie, le idonee misure correttive volte a garantire un operato conforme ai principi di economicità fissati dal Codice.

Queste rilevate problematiche che attengono ai profili di rischio del contratto sul piano dell'economicità impongono all'Autorità di trasmettere la presente delibera alla Procura della Corte dei Conti, in quanto pur non rilevandosi alcun profilo di danno attuale, necessitano di essere monitorati, dall'Organo istituzionalmente competente, i possibili profili di danno erariale che dovessero emergere in fase consuntiva.

Vi è, infine, un ultimo profilo che necessita di essere qui valutato; la Rai ha trasmesso con massima lealtà tutti gli atti richiesti, evidenziando però come alcune delle notizie fornite siano da considerarsi riservate in quanto contengono informazioni che non devono essere rese note ai concorrenti, per la tutela degli interessi economici dell'Azienda. Di questa esigenza l'Autorità intende farsi carico inviando, prima della pubblicazione e della relativa comunicazione all'esponente, la delibera alla Rai perché, nello spirito della leale collaborazione indichi quali parti della delibera è opportuno sottoporre ad omissis prima della pubblicazione e comunicazione.

Per tutti i motivi sopra indicati

DELIBERA

- di ritenere, nei sensi di cui in motivazione, non conforme al codice dei contratti la stipula da parte di RAI S.p.a. del contratto preliminare con l'artista, prima fra l'altro che la società di produzione del format televisivo, con cui è stato poi stipulato il definitivo, venisse costituita;
- di ritenere sussistenti possibili rischi di non conseguire l'equilibrio costi-ricavi, previsto da RAI S.p.a., per la realizzazione del programma;
- di trasmettere la delibera al Presidente della Rai perché, come indicato in motivazione, fornisca una indicazione sulle parti da non rendere ostensibili della delibera e comunichi le eventuali iniziative che intende adottare in merito ai rilievi contenuti nella presente delibera;
- di trasmettere la delibera alla Corte dei Conti per le ragioni meglio enunciate in motivazione.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 2 marzo 2018

Il Segretario *Maria Esposito*